

Publicato il 14/01/2019

N. 00461/2019 REG.PROV.COLL.

N. 12373/2018 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 12373 del 2018, proposto da

[REDACTED], rappresentati e difesi dagli avvocati Pietro Raimondo, Daniela Berardelli, Domenico Ligato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Pietro Raimondo in Roma, viale Angelico, 78;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Puglia, Ufficio Scolastico Regionale Calabria, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; Usr Puglia, Usr Calabria, Usr Lombardia, Usr Lazio non costituiti in giudizio;

nei confronti

Bubbo Santo non costituito in giudizio;

per l'annullamento

PER L'ANNULLAMENTO , IN PARTE QUA , PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA, anche con adozione di idonea misura cautelare, del Decreto del MIUR - Dipartimento per l'Istruzione – Ufficio del Gabinetto del MIUR n. 506/18 del 19/06/2018 pubblicato in pari data, nonché di ogni ulteriore atto prodromico e/o consequenziale, nella parte in cui il Ministero ha infatti aperto la finestra annuale per lo scioglimento delle riserve per i docenti in procinto di conseguire l'abilitazione, per inserire il titolo di sostegno o per il riconoscimento dello stato di riservista, artt. 1 – 2 e 3, omettendo però di dare esecuzione alle sentenze del Consiglio di Stato n° 3658/14 e del Tar Lazio che hanno annullato sia il D.M. 42/2009 sia sospeso il D.M. n. 235/14 nella parte in cui non prevede la possibilità per i depennati di essere reinseriti nella GAE dopo essere stati ingiustamente cancellati per non aver prodotto domanda nei termini e di ogni altro atto presupposto , prodromico e consequenziale e/o comunque connesso E PER LA DECLARATORIA Del diritto dei ricorrenti ad essere inseriti nelle rispettive graduatorie ad esaurimento GAE con il punteggio maturato all'atto della cancellazione e per le rispettive classi concorsuali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale Puglia e di Ufficio Scolastico Regionale Calabria e di Ufficio Scolastico Regionale Lombardia e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2019 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

I ricorrenti hanno impugnato il Decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca n. 506 del 19 giugno 2018 nella parte in cui non contempla la possibilità di presentare domanda di reinserimento in graduatoria dei docenti che erano già inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, ma sono stati cancellati per omessa presentazione della domanda di aggiornamento in occasione della periodica ripubblicazione delle medesime graduatorie.

Alla camera di consiglio dell'8 gennaio 2019, avvertite le parti ex art. 60 c.p.a., il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è fondato alla luce dell'ultima giurisprudenza del Consiglio di Stato per la quale *“non è corretto ritenere che dalla trasformazione delle graduatorie permanenti in G.A.E. discenda la preclusione del reinserimento nelle stesse di coloro i quali, già iscritti in passato, ne sono stati cancellati per la mancata presentazione della domanda di permanenza in occasione di un aggiornamento precedente a quello per cui viene presentata istanza di reinserimento (Sez. VI, n. 3323 del 2017). La domanda di reinserimento è fatta espressamente fatta salva dall'art. 1, comma 1-bis, della legge n. 143 del 2004 – secondo cui: «dall'anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione»* –, *sempreché ovviamente la sua presentazione sia tempestiva (aspetto che qui non viene in discussione).*

È vero che la mancata presentazione della domanda in occasione degli aggiornamenti delle graduatorie per il personale docente comporta, testualmente, sulla base di ciò che dispone l'art 1, comma 1-bis, del decreto-legge n. 97 del 2004, la cancellazione dalle G.A.E. Nondimeno, tale

conseguenza non è assoluta bensì temperata dalla riconosciuta possibilità di domandare, in occasione degli aggiornamenti successivi a quello in cui è stato disposto il depennamento ed entro il termine previsto per l'aggiornamento stesso, il reinserimento. Non a caso l'interessato, una volta reinserito, recupera il «punteggio conseguito all'atto della cancellazione».

Tale impostazione ermeneutica non contrasta con la qualificazione “a esaurimento” delle graduatorie stesse, dal momento che il re-ingresso in graduatoria è permesso soltanto a coloro i quali già facevano parte delle graduatorie, pur essendone stati cancellati in occasione di un aggiornamento pregresso, e non anche a chi non abbia mai fatto parte di tale graduatoria, atteso che gli inserimenti “ex novo” sono da ritenersi ammessi solo nei casi particolari previsti dalla legge (e che qui non assumono rilievo). Se infatti la qualificazione “a esaurimento” comporta, al fine di contrastare il fenomeno del lavoro precario nella scuola, una chiusura all’inserimento di nuovi soggetti non inseriti in precedenza nelle graduatorie permanenti, la qualifica di “nuovo inserimento” non si concilia con la posizione del docente a suo tempo già inserito ma poi depennato e che chieda di essere reinserito nella graduatoria divenuta G.A.E., in una situazione nella quale il depennamento definitivo, lungi dal comportare una stabilizzazione lavorativa preclude invece la possibilità di un’occupazione, ancorché precaria” (sentt. 402172018, 3703/2018).

Le spese possono essere eccezionalmente compensate stante il contrasto giurisprudenziale fino alle richiamate decisioni.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati disponendo l'inserimento dei ricorrenti nelle graduatorie di merito.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Claudia Lattanzi, Consigliere

Emiliano Raganella, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Emiliano Raganella

IL PRESIDENTE
Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO